# CONVENZIONE

# PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

#### Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula della convenzioni in questione;

che l'ente Associazione LIBRA ONLUS presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Luciano Alfani, Presidente del Tribunale di Mantova, giusta delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Angelo Puccia, nato a Ragusa (RG) il 15/05/1980 a residente a Virgilio (MN) Via Nicolò Copernico n. 6 – C.F. PCCNGL80E15H163H, si conviene e si stipula quanto segue:

WM

.

### Art. 1

L'ente consente che n. 10 (dieci) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- attività concernenti la manutenzione e gestione ordinaria della sede;
- attività di archiviazione dati, ad esclusione di quelli sensibili, su supporti informatici;
- attività di promozione di progetti posti in essere dall'Associazione LIBRA ONLUS.

Le prestazioni oggetto dell'attività non retribuita in favore della collettività si svolgeranno presso la sede di Associazione Libra Onlus nonché in altri luoghi ove siano attivati progetti sociali da parte dell'ente ospitante. In ogni caso uno dei soggetti di cui all'articolo 3 della presente convenzione seguirà il condannato nello svolgimento dell'attività non retribuita.

#### Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

### Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei condannati e di impartire a coloro le relative istruzioni:

- Angelo Puccia (C.F. PCCNGL80E15H163H), Presidente Associazione LIBRA ONLUS;
- Francesca Savazzi (C.F. SVZFNC79H52E897D), Segretario Associazione LIBRA ONLUS;
- Alessandra Morselli (C.F. MRSLSN74S45G186G), Vice Presidente Associazione LIBRA ONLUS;

W

2

- Marzia Tosi (C.F. TSOMRZ85R55C312X), Referente giustizia riparativa, esecuzione penale e progetto LPU Associazione LIBRA ONLUS;
- Giuseppe Sandri (C.F. SNDGPP67E19H501Z), Coordinatore scientifico progetti sociali Associazione LIBRA ONLUS;
- Ilaria Squinzani (SQNLRI83T70E897M), Referente comunicazione Associazione LIBRA ONLUS;
- Giorgia Jasmine Scardova (SCRGGJ89S64E897A), Referente eventi sociali Associazione LIBRA ONLUS;
- Angela Centuori (CNTNGL88E65L113P), Referente progetti volontariato Associazione LIBRA ONLUS;
- Elisa Corbari (CRBLSE85E62C573S), Responsabile Centro di Supporto Vittime di Reato Associazione LIBRA ONLUS;
- Laura Maria Gagliardi (GGLLMR61C71Z602O), Operatore Centro di Supporto Vittime di Reato Associazione LIBRA ONLUS.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

#### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

## Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

WI

3

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le

prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno

redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento

degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazioni o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione

potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del

Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di

legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di n. 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della

sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere

inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale

citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari

penali.

Mantova, lì 09/06/2015

Il Presidente dell'Associazione LIBRA ONLUS

Il Presidente del Tribunale di Mantova

Dott. Luciano Alfani